

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2025, n. 29-1081

Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte. Modifica dell'allegato A alla D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024 recante i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_.



Seduta N° 69

Adunanza 06 MAGGIO 2025

Il giorno 06 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 11:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 29-1081/2025/XII

OGGETTO:

Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte. Modifica dell'allegato A alla D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024 recante i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147).

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- il decreto legge n. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2023, reca, all'articolo 1, disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- l'«Accordo per la Coesione», sottoscritto, in data 7 dicembre 2023, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, è finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio piemontese per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio, tramite una strategia di azioni sinergiche ed integrate, coordinando e mettendo a sistema le fonti finanziarie europee e nazionali disponibili per la politica di coesione, in un'ottica integrata delle fonti finanziarie;
- la D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024, nell'ambito del suddetto «Accordo per la Coesione», ha approvato nel suo Allegato A, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli Enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), con una spesa regionale complessiva massima pari ad euro 50.375.000,00.

Preso atto che, all'esito della presentazione del sopra citato documento agli operatori del sistema neve e ai Comuni nel cui territorio sono ubicate le stazioni sciistiche, avvenuta in apposito incontro svoltosi presso la sede regionale in data 10 dicembre 2024:

- sono intervenute interlocuzioni con gli Enti locali potenzialmente beneficiari delle sovvenzioni, aventi ad oggetto diversi chiarimenti in merito ad alcune delle previsioni recate dai criteri sopra richiamati;

- è pervenuta, in data 3 marzo 2025, acquisita al prot. n. 8974, una nota dell'Unione Montana "Comuni Olimpici - Via Lattea", con la quale è stato chiesto di valutare o una modifica dei suddetti criteri o uno specifico finanziamento ai sensi dell'articolo 12 "Impianti olimpici di proprietà regionale", comma 5, della legge regionale n. 8/2013, segnalando che:

- allo stato attuale l'Unione Montana ed i Comuni a essa aderenti non possiedono i requisiti per poter partecipare al bando che sarà attivato secondo i criteri di cui sopra;
- detti Comuni, sulla base delle disposizioni del sopra richiamato articolo 12, sono stati destinatari di tutti gli impianti di risalita e di innevamento realizzati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 originariamente trasferiti alla Regione Piemonte dall'Agenzia Torino 2006 alla conclusione dell'evento olimpico;
- il suddetto articolo 12, al comma 5, prevede che "per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tale contributo può essere incrementato in relazione ad eventuali esigenze di revisione degli impianti";
- la cessione degli impianti è avvenuta con contratti in essere che impegnavano già le amministrazioni pubbliche, che attualmente sono i Comuni, ed il concessionario;
- la sussistenza di tali contratti, a cui sono seguiti successivi rinnovi di analoga natura, non consente di avviare un progetto di partenariato pubblico come richiesto dalla D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024;
- a quasi 20 anni dall'evento olimpico tutti gli impianti di risalita realizzati dal sistema pubblico andranno sottoposti alle revisioni obbligatorie per legge e l'ammontare complessivo di detti interventi, che trattandosi di manutenzione di tipo straordinario sono in parte a carico delle singole amministrazioni comunali ora proprietarie ed in parte a carico del concessionario, sono nettamente superiori alle disponibilità dei Comuni, che peraltro hanno già finanziato le prime opere indifferibili volte a scongiurare la chiusura di alcuni impianti indispensabili di arroccamento e collegamento delle diverse aree sciistiche, tra cui la "Vialattea", del comprensorio a decorrere dalla corrente stagione invernale;
- sul versante degli impianti di innevamento trasferiti, i Comuni sempre a seguito di gare ad evidenza pubblica di rilievo comunitario per la concessione d'uso degli stessi, hanno già contrattualizzato una prima fase di interventi di ammodernamento con investimenti totalmente privati pari a 12,5 milioni di euro da attuare nei prossimi anni;
- alla luce di quanto sopra rappresentato, è evidente che i criteri di cui alla più volte citata D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024 non consentirebbero al comprensorio sciistico di poter accedere al relativo bando per l'adeguamento degli impianti di risalita agli standard di legge e l'adeguamento degli impianti di innevamento agli standard di performance richiesti dal cambiamento climatico.

Dato atto che, alla luce delle osservazioni sopra riportate e tenuto conto che al suddetto provvedimento non è stata ancora data attuazione, la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, ha condotto un'analisi tecnica finalizzata ad individuare, una volta appurata la ricevibilità di tali richieste, quali possano essere le possibili modifiche da apportare all'Allegato alla più volte citata DGR n. 9-397 del 21 novembre 2024, ed in esito alla quale ha elaborato proposte di emendamento, dettagliandole in un quadro sinottico e che, come da documentazione agli atti, in

sintesi:

- a. introducono, al paragrafo 4 “Tipologie d’intervento e spese ammissibili”, tra le spese ammissibili anche l’IVA, esclusivamente qualora non suscettibile di compensazione;
- b. introducono, al paragrafo 5 “Risorse disponibili, modalità di determinazione del contributo”, una nuova linea d’intervento denominata “Interventi di conservazione di impianti olimpici già di proprietà regionale (art. 12 L.R. 8/2013)”, prevedendo:
 - un contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile ed una quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario, e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 5.000.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00,
 - quali esclusivi beneficiari, in attuazione al sopra citato articolo 12, i Comuni o le Unioni Montane proprietari degli impianti olimpici di innevamento programmato e degli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci già di proprietà regionale, come individuati nei rispettivi decreti del Presidente della Regione Piemonte che ne hanno disposto il trasferimento di proprietà,
 - che gli interventi sono esclusivamente quelli di conservazione ed efficientamento degli impianti esistenti (revisioni impianti di risalita, manutenzioni straordinarie impianti di innevamento);
- c. modificano, al paragrafo 5 “Risorse disponibili, modalità di determinazione del contributo”, la percentuale massima di contribuzione regionale e la percentuale minima di cofinanziamento del beneficiario per la linea d’intervento b) concernente le “Grandi stazioni locali”;
- d. modificano il paragrafo 6 “Presentazione delle domande di contributo”, introducendo la possibilità per i Comuni nel cui territorio siano presenti stazioni per lo sci di discesa e stazioni per lo sci di fondo, di presentare due diverse istanze di contributo, una riferita alle linee di intervento per lo sci di discesa e una alla linea di intervento per lo sci di fondo;
- e. con riferimento al paragrafo 9 “Realizzazione degli interventi”, ancorano il termine iniziale alla pubblicazione sul BU del provvedimento di approvazione della graduatoria (punto 9.1) e rettificano un refuso testuale (punto 9.2),
- f. modificano la tabella, di cui al paragrafo 15 “Termini del procedimento-cronoprogramma”, sostituendo, laddove è possibile, le date con l’indicazione della durata delle varie fasi.

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche all'allegato A alla D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli Enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento “Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando” (cod. ID FSCRI_RI_147) previsto dall'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte, come dettagliate nel quadro sinottico, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e recepite nel testo coordinato, riportato nell'Allegato A bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce il suddetto Allegato A.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mera modifica ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi previsti in base all'Accordo per la coesione sottoscritto data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte (Delibera CIPRESS n. 27/2024) di cui alla DGR 9-397 del 21 novembre 2024 e successiva Determinazione dirigenziale 532/A2106B/2024 del 27 dicembre 2024, che ne prevedono la copertura sui capitoli 281270 e 137020 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la legge regionale n. 1/2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”;
- la legge regionale n. 2/2025 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;
- la DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 “Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027”.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di approvare le modifiche all'allegato A alla D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli Enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento “Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando” (cod. ID FSCRI_RI_147) previsto dall'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte, come dettagliate nel quadro sinottico, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e recepite nel testo coordinato, riportato nell'Allegato A bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce il suddetto Allegato A;
- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”, nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1081-2025-All_1-All_1_Quadro_sinottico.pdf



DGR-1081-2025-All_2-

Allegato_Abis_criteri_bando_investimenti_neve_FSC_21_27_testo_coordinato.pdf

2.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario	Testo modificato/aggiunto	Note
Titolo documento		2024-2030	2025-2030	Modifica annualità del bando
4	4.4	<p>Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese previste nel quadro economico di spesa di cui all'art. 5 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle previste nell'elenco seguente:</p> <p>...c) le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;</p>	<p>Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese previste nel quadro economico di spesa di cui all'art. 5 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle previste nell'elenco seguente:</p> <p>...c) le spese relative a imposte diverse dall'IVA e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati; l'IVA sarà considerata spesa ammissibile esclusivamente qualora non suscettibile di compensazione;</p>	Modificata lettera c)
5	5.5	<p>I contributi saranno quantificati applicando le seguenti percentuali massime rispetto alla spesa ammissibile, suddivise in base alla tipologia di stazione/sciistica/che (con riferimento alle definizioni di "microstazione", "stazione locale" e "stazione non locale" recate dagli artt. 37 e 38 della L.R. 2/2009) nel territorio dell'ente locale richiedente (linee di intervento)</p>	<p>I contributi saranno quantificati applicando le seguenti percentuali massime rispetto alla spesa ammissibile, suddivise in base alla tipologia di stazione/sciistica/che (con riferimento alle definizioni di "microstazione", "stazione locale" e "stazione non locale" recate dagli artt. 37 e 38 della L.R. 2/2009) o impianti ubicati nel territorio dell'ente locale richiedente (linee di intervento)</p>	Modificato § 5.5

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario	Testo modificato/aggiunto	Note
5	5.5	<p>b) Grandi Stazioni locali: contributo regionale fino ad un massimo del 60% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 40% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 3.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00.</p>	<p>b) Grandi Stazioni locali: contributo regionale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 30% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 3.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00.</p>	<p>Modificate percentuali contribuzione regionale massima e cofinanziamento minimo</p>

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario	Testo modificato/aggiunto	Note
5	5.5	<p>d) Grandi progetti strategici piemontesi: in alternativa alle precedenti lettere a), b), c), contributo regionale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 30% a carico del beneficiario <u>esclusivamente in caso di ricorso alla forme di partenariato pubblico-privato (PPP) ammesse dal codice dei contratti pubblici</u> e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 7.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di rilevanti progetti unitari di sviluppo della stazione sciistica, anche articolati su più tipologie di interventi ammissibili, che per tipologia, complessità, obiettivi di interesse diffuso e soggetti coinvolti nel comprensorio di riferimento possono essere considerati strategici per la valorizzazione dell'offerta turistico/sportiva piemontese nel settore di riferimento della L.R. 2/2009, e che prevedano un <u>investimento minimo ammissibile pari a € 10.000.000,00.</u></p>	<p>d) Grandi progetti strategici piemontesi: in alternativa alle precedenti lettere a), b), c), contributo regionale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 30% a carico del beneficiario <u>esclusivamente in caso di ricorso alla forme di partenariato pubblico-privato (PPP) ammesse dal codice dei contratti pubblici</u> e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 7.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di rilevanti progetti unitari di sviluppo della stazione sciistica, anche articolati su più tipologie di interventi ammissibili, che per tipologia, complessità, obiettivi di interesse diffuso e soggetti coinvolti nel comprensorio di riferimento possono essere considerati strategici per la valorizzazione dell'offerta turistico/sportiva piemontese nel settore di riferimento della L.R. 2/2009, e che prevedano un <u>investimento minimo ammissibile pari a € 10.000.000,00.</u> Il contributo previsto dalla presente linea di intervento è imputato alla dotazione finanziaria per lo sci di discesa stabilita al paragrafo 5.3 per l'ambito territoriale di riferimento.</p>	<p>Aggiunto periodo finale</p>

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario	Testo modificato/aggiunto	Note
5	5.5	/	<p>f) Interventi di conservazione di impianti olimpici già di proprietà regionale (art. 12 L.R. 8/2013): contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile e quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario, e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 5.000.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00; <u>il contributo non potrà comunque superare</u> l'importo derivante dall'applicazione del cd. regime del "funding gap" di cui al Reg. CE 651/2014, come precisato al successivo paragrafo 14.3.</p> <p>Questa linea di intervento, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 8 del 07 maggio 2013, è riservata ai Comuni/Unioni Montane proprietari degli impianti olimpici di innevamento programmato e degli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci già di proprietà regionale, come individuati nei D.P.G.R. che ne hanno disposto il trasferimento di proprietà, per i soli interventi di conservazione ed efficientamento degli impianti esistenti (revisioni impianti di risalita, manutenzioni straordinarie impianti di innevamento).</p> <p>Le linee di intervento indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e) e f) sono alternative tra loro e non cumulabili nella stessa domanda.</p>	<p>Aggiunto punto f) recante una specifica linea d'intervento</p>

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario	Testo modificato/aggiunto	Note						
5	5.5	b) GRANDI STAZIONI LOCALI € 100.000,00 40,00% 60,00% € 3.500.000,00	b) GRANDI STAZIONI LOCALI € 100.000,00 30,00% 70,00% € 3.500.000,00	Modificate percentuali riga punto b) alla tabella esistente						
5	5.5	/	<table border="1"> <tr> <td>f) CONSERVAZIONI ONE IMPIANTI OLIMPICI</td> <td>€ 100.000</td> <td>10%</td> <td>90%</td> <td>€ 5.000.000,00</td> <td>Linea d'intervento riservata agli enti locali di cui all'art. 12 della L.R. 8/2013</td> </tr> </table>	f) CONSERVAZIONI ONE IMPIANTI OLIMPICI	€ 100.000	10%	90%	€ 5.000.000,00	Linea d'intervento riservata agli enti locali di cui all'art. 12 della L.R. 8/2013	Aggiunta riga con punto f) alla tabella esistente
f) CONSERVAZIONI ONE IMPIANTI OLIMPICI	€ 100.000	10%	90%	€ 5.000.000,00	Linea d'intervento riservata agli enti locali di cui all'art. 12 della L.R. 8/2013					
5	5.5	I contributi assegnabili in base alle percentuali e massimali di cui alle linee di intervento indicate nei precedenti punti a), b), c) e d) non potranno comunque superare i seguenti tetti massimi assoluti riferiti al comprensorio sciistico di riferimento, inteso come ambito sciabile comprendente due o più stazioni sciistiche e relative piste da sci caratterizzato da impianti di risalita e piste collegati e fruibile con un unico ski-pass, purché formalmente costituito e funzionante alla data di pubblicazione del presente avviso:	I contributi assegnabili in base alle percentuali e massimali di cui alle linee di intervento indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e f) non potranno comunque superare i seguenti tetti massimi assoluti riferiti al comprensorio sciistico di riferimento, inteso come ambito sciabile comprendente due o più stazioni sciistiche e relative piste da sci caratterizzato da impianti di risalita e piste collegati e fruibile con un unico ski-pass, purché formalmente costituito e funzionante alla data di pubblicazione del presente avviso:							
5	5.6	Nel caso di Enti già direttamente beneficiari di ulteriori finanziamenti a valere sui fondi FSC 21/27 previsti dall'Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023, l'importo dell'eventuale contributo regionale da attribuire all'esito del bando pubblico sarà determinato quale differenza tra il contributo massimo assegnabile in base ai criteri e parametri fissati dal presente articolo e l'importo corrispondente ai fondi FSC già conseguiti.	Nel caso di Enti già direttamente beneficiari di ulteriori finanziamenti a sostegno di interventi afferenti al sistema neve a valere sui fondi FSC 21/27 previsti dall'Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023, l'importo dell'eventuale contributo regionale da attribuire all'esito del bando pubblico sarà determinato quale differenza tra il contributo massimo assegnabile in base ai criteri e parametri fissati dal presente articolo e l'importo corrispondente ai fondi FSC già conseguiti.	Modificato § 5.6						

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario	Testo modificato/aggiunto	Note
6	6.3	Ciascun soggetto giuridico richiedente potrà presentare, nei limiti di cui al paragrafo 5, <u>una sola domanda</u> , contenente anche più interventi riconducibili alle tipologie indicate al paragrafo 4, fino ad un massimo di tre interventi, <u>purché compresi in un unico progetto</u> . In caso di diverse stazioni sciistiche, gestite da diversi gestori, che sono ubicate sul territorio amministrativo dello stesso Comune, in deroga ai limiti del paragrafo 5.5, lettere a), b), c) e d), è data facoltà esclusiva al competente per territorio di presentare una domanda per ciascuna stazione sciistica, il cui gestore si impegna a produrre, ai fini del presente bando, una dichiarazione di condivisione <u>di un solo progetto</u> di un unico Ente locale richiedente.	Ciascun soggetto giuridico richiedente potrà presentare, nei limiti di cui al paragrafo 5, <u>una sola domanda</u> , contenente anche più interventi riconducibili alle tipologie indicate al paragrafo 4, fino ad un massimo di tre interventi, <u>purché compresi in un unico progetto</u> . In caso di diverse stazioni sciistiche per lo sci di discesa , gestite da diversi gestori, che sono ubicate sul territorio amministrativo dello stesso Comune, in deroga ai limiti del paragrafo 5.5, lettere a), b), c) e d), è data facoltà esclusiva al Comune/Unione Di Comuni/Provincia competente per territorio di presentare una domanda per ciascuna stazione sciistica, il cui gestore si impegna a produrre, ai fini del presente bando, una dichiarazione di condivisione <u>di un solo progetto</u> di un unico Ente locale richiedente.	Modificato § 6.3
6	6.5	/	In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.3, i Comuni nel cui territorio siano presenti stazioni per lo sci di discesa e stazioni per lo sci di fondo potranno presentare al massimo due diverse istanze di contributo, una riferita alle linee di intervento per lo sci di discesa e una alla linea di intervento per lo sci di fondo, che saranno pertanto valutate separatamente e inserite nelle graduatorie di cui al paragrafo 8.1.	Aggiunto nuovo § 6.5 dopo il 6.4, rinumerati sottoparagrafi successivi

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario	Testo modificato/aggiunto	Note
9	9.1	Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei soggetti ammessi al contributo, saranno altresì stabiliti i tempi per la presentazione della rendicontazione e la documentazione delle spese sostenute. Gli enti assegnatari del contributo dovranno comunicare, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, il codice CUP attribuito al progetto ai sensi delle disposizioni vigenti.	Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei soggetti ammessi al contributo, saranno altresì stabiliti i tempi per la presentazione della rendicontazione e la documentazione delle spese sostenute. Gli enti assegnatari del contributo dovranno comunicare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie , il codice CUP attribuito al progetto ai sensi delle disposizioni vigenti.	Modificato § 9.1
9	9.2 b	Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie e ammissione al contributo, i soggetti individuati come beneficiari dovranno presentare via PEC agli uffici regionali, a pena di decadenza dal beneficio, la seguente documentazione... b) in caso di progetti di intervento basati sul partenariato pubblico-privato, come disciplinato dagli artt. 174 e ss. del D.lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, dovrà essere presentata la documentazione oggetto di bando, ovvero, per interventi basati sulla finanza di progetto ad iniziativa privata, la documentazione prevista dall’art. 193 c 1 o 2 del codice dei contratti pubblici (il progetto di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, unitamente al provvedimento comunale di approvazione).	Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie e ammissione al contributo, i soggetti individuati come beneficiari dovranno presentare via PEC agli uffici regionali, a pena di decadenza dal beneficio, la seguente documentazione... b) in caso di progetti di intervento basati sul partenariato pubblico-privato, come disciplinato dagli artt. 174 e ss. del D.lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, dovrà essere presentata la documentazione oggetto di bando, ovvero, per interventi basati sulla finanza di progetto ad iniziativa privata, la documentazione prevista dall’art. 193 c. 3 e c. 6 del codice dei contratti pubblici (il progetto di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, unitamente al provvedimento comunale di approvazione).	Modificato § 9.2 punto b)

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario			Testo modificato/aggiunto			Note
		Fase	Soggetto competente	Termini presunti	Fase	Soggetto competente	Termini presunti	
15	15.1	Pubblicazione Preavviso di bando Sistema neve 2024 (DGR criteri)	Regione Piemonte	21/11/2024	Pubblicazione e apertura termini domande bando Sistema neve 2025	Regione Piemonte	aprile/maggio 2025	Modificata tabella
		Pubblicazione e apertura termini domande bando Sistema neve 2024	Regione Piemonte	20/01/2025 (60 giorni dalla pubblicazione del preavviso di bando)	Scadenza presentazione domande e allegati	Destinatari del bando	60 giorni dall'apertura dello sportello delle domande	
		Scadenza presentazione domande e allegati	Destinatari del bando	21/04/2025 (90 giorni dall'apertura delle domande)	Adozione determinazione di approvazione delle graduatorie	Regione Piemonte	Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande	
		Adozione determinazione e di approvazione delle graduatorie e assegnazione dei contributi	Regione Piemonte	21/07/2025 (90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande)	Presentazione progetti degli interventi approvati	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie	
		Presentazione progetti degli interventi approvati	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	17/01/2026 (180 giorni dalla determina di assegnazione dei contributi)	Appalto dei lavori/forniture in progetto (stipula contratto)	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione	
		Appalto dei lavori/forniture in progetto	Beneficiari assegnatari del contributo	21/01/2027 (18 mesi dalla determina di				

Allegato 1 – quadro sinottico modifiche Allegato A alla DGR n. 9-397 del 21/11/2024

Paragrafo	Punto	Testo originario			Testo modificato/aggiunto			Note
		(stipula contratto)	regionale	assegnazione dei contributi)			dirigenziale di approvazione delle graduatorie	
		Esecuzione dei lavori	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	21/01/2030 (24 mesi dalla stipula del contratto, con eventuale proroga massima di ulteriori 12 mesi)	Esecuzione dei lavori	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	24 mesi dalla stipula del contratto, con eventuale proroga massima di ulteriori 12 mesi	
		Rendicontazione finale	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	30/06/2030 (termine tassativo non prorogabile)	Rendicontazione finale	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 2 mesi dalla data di fine lavori e comunque non oltre il 30/06/2030 (termine tassativo non prorogabile)	

Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009
D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162
Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023
Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 - Fondo Sviluppo e Coesione Regione Piemonte 2021/2027

“Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando” (cod. ID FSCRI_RI_147)

Criteri e modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando

BANDO INVESTIMENTI SISTEMA NEVE REGIONE PIEMONTE 2024-2030

1) PREMESSA

1.1 La legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna” disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive; nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

1.2 La medesima legge, agli articoli 40 e 46, sancisce che la Regione, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi individuati, adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

- a. interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b. investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c. spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C).

1.3 La L.R. 2/2009, all'articolo 40, comma 1 bis, in particolare, stabilisce che la Giunta regionale approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione delle suddette agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari.

1.4 La Giunta regionale con deliberazione n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l'erogazione, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017, dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/2009 s.m.i., rinviando la definizione degli interventi prioritari a propri specifici provvedimenti di dettaglio, anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno delle spese di categoria B.

1.5 Con DGR 48-7761/2023/XI del 20/11/2023 la Giunta Regionale ha approvato ai sensi del decreto legge 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, lo schema di "Accordo per la Coesione", comprensivo dell'elenco degli interventi con i relativi cronoprogrammi e piani finanziari (con durata fino al 31 dicembre 2031), da sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Piemonte per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio, tramite una strategia di azioni sinergiche e integrate, coordinando e mettendo a sistema le fonti finanziarie europee e nazionali disponibili per la politica di coesione, in un'ottica integrata delle fonti finanziarie.

1.6 L'Accordo per la Coesione, sottoscritto in data 7/12/2023, prevede, tra gli interventi elencati nell'Allegato A1 "Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale", anche l'intervento (cod. ID FSCRI_RI_147) denominato "SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPORT MONTANI DA ATTUARSI TRAMITE BANDO", con termine di conclusione stabilito al 31/12/2031 e dotazione finanziaria complessiva massima pari a euro 60 milioni.

1.7 Le somme oggetto dell'accordo di cui al punto precedente sono state rese disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 23 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6-8-2024.

1.8 Con Deliberazione n. 6-272/2024/XII del 18/10/2024 la Giunta Regionale ha approvato, in ottemperanza all'articolo 6, comma 5, dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra Governo e Regione Piemonte ed ai sensi della legge regionale n. 2/2009 e del decreto legge n. 124/2023, i primi indirizzi per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), con una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50 milioni, rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione dei criteri e parametri di dettaglio per la definizione dei contributi da assegnare, per la valutazione dei progetti e per la predisposizione delle graduatorie di merito di individuazione dei beneficiari, nel rispetto degli indirizzi di cui al presente provvedimento.

1.9 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-397/2024/XII del 21/11/2024, successivamente modificata con DGR n..... del, è stato approvato il presente documento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147).

2) OGGETTO E FINALITÀ

2.1 Il presente documento individua i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando, in attuazione delle disposizioni della l.r. 2/2009 e dell'Accordo per la coesione, come in premessa richiamati.

2.2 Il sostegno ai progetti di investimento oggetto del presente bando, suddivisi nelle tipologie di intervento previste nel paragrafo 4, ha luogo, per le stazioni per la pratica dello sci di discesa, con riferimento ai seguenti ambiti territoriali:

- A. Stazioni sciistiche ubicate nel territorio della Provincia di Cuneo;
- B. Stazioni Sciistiche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino;
- C. Stazioni sciistiche ubicate nel territorio di altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria).

2.3 Detti ambiti rappresentano le tre grandi aree amministrative in cui è suddiviso l'arco alpino occidentale piemontese - sud (Cuneo), centro (Torino) e nord (VC, BI, VCO) - che ospitano le stazioni ed i comprensori sciistici costituenti il cosiddetto "sistema neve" regionale; essi sono caratterizzati da un'omogeneità in termini orografici e da un'estensione comparabile in termini di superficie territoriale (Provincia di Cuneo 6.898 kmq – Alpi Liguri, Marittime e Cozie, Città Metropolitana di Torino di Torino 6.827 kmq. - Alpi Cozie e Graie, Altre Province piemontesi VC, BI, VCO 5.257 kmq. - Alpi Graie, Pennine e Lepontine), con l'eccezione della provincia di Alessandria, in cui è ubicata una porzione di dorsale appenninica dove sorge la stazione sciistica di Caldirola.

3) SOGGETTI BENEFICIARI

3.1 Possono richiedere la concessione del contributo regionale i seguenti enti locali, il cui territorio ricada negli ambiti di cui al precedente paragrafo 2, che intendano realizzare gli interventi di cui al successivo paragrafo 4:

- a. le Province e la Città Metropolitana di Torino;
- b. i Comuni e loro forme associative ammesse dal TUEL, formalmente costituite;
- c. le Unioni di Comuni;
- d. le forme associative fra gli enti di cui sopra, anche costituite specificamente per la partecipazione al presente bando.

3.2 I soggetti giuridici indicati al precedente paragrafo, per accedere ai benefici regionali, devono disporre, all'atto della presentazione dell'istanza di contributo, della piena disponibilità dell'impianto e/o delle aree costituenti oggetto dell'intervento, in forza di un titolo idoneo di durata residua pari ad almeno 36 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente in qualità di proprietari o in possesso di contratto di concessione, locazione, comodato; non sono ammessi atti unilaterali dei soggetti proprietari come delibere, determine, verbali CdA e analoghi. Le opzioni/clausole di rinnovo tacito o esplicito dedotte nei contratti sopra indicati, come anche le proroghe *ex lege*, sono considerate utili ai fini del calcolo del periodo di durata residua contrattuale sopra indicato.

3.3 Si considera quale disponibilità di area anche l'aver individuato, da parte del Comune di riferimento, l'area sciabile con conseguente avvio del procedimento di adeguamento del PRGC alla nuova area sciabile, necessario per l'ottenimento del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001.

4) TIPOLOGIE D'INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI

4.1 I contributi oggetto del presente documento sono erogati a sostegno delle seguenti TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

- a. la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, anche per il tramite di attrezzature di snowfactoring, delle pertinenze e delle opere accessorie, inclusi vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento e tutte le opere accessorie (stazioni di pompaggio, acquisto di tubazioni, cannoni per l'innnevamento, attrezzature complementari, ecc.), incluso l'acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o privata;
- b. la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo paesaggistico, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, l'acquisto, ammodernamento ed aggiornamento dei sistemi di controllo accessi, sia per il software, sia per l'hardware, delle pertinenze e delle opere accessorie, incluso l'acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o privata, e la realizzazione di aree di sosta a servizio e di stretta pertinenza degli impianti di risalita, nel limite massimo del 25% del costo complessivo dell'investimento;
- c. le revisioni generali, le ispezioni speciali, i proseguimenti di vita tecnica e la sostituzione e/o scorrimento delle funi degli impianti di risalita esistenti; sono escluse le revisioni quinquennali;
- d. la dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati;
- e. l'acquisto di mezzi battipista, anche usati;
- f. gli investimenti inerenti il potenziamento e rivitalizzazione del turismo montano sia invernale che estivo, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della legge regionale 2/2009; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, gli snow park, i percorsi di fun bob estivo, gli interventi atti a valorizzare gli impianti di risalita nelle stagioni non invernali per la pratica di altri sport (es. bicicletta, downhill, parchi gioco), ecc.

4.2 Nella domanda dovrà essere indicata la tipologia prevalente di intervento – in termini economici - tra quelle sopra elencate, con riferimento alle opere in progetto, che potranno comprendere una o più delle tipologie ammesse, nel limite massimo di tre.

4.3 Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 4.1 devono riguardare esclusivamente investimenti, materiali e/o immateriali.

4.4 Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese previste nel quadro economico di spesa di cui all'art. 5 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle previste nell'elenco seguente:

- a. le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul bando da attivarsi ai sensi del presente documento;
- b. le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;
- c. le spese relative a imposte diverse dall'IVA e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati; l'IVA sarà considerata spesa ammissibile esclusivamente qualora non suscettibile di compensazione;
- d. i pagamenti non effettuati mediante bonifico da conto corrente bancario o postale dedicato;
- e. i titoli di spesa di importo inferiore a 500,00, IVA esclusa;
- f. spese e costi per altri beni che, per loro natura, si prestino ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto oggetto di sostegno regionale;
- g. i contributi in natura;
- h. le spese in economia, considerando come tali quelle sostenute per attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio, in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche, organizzative e capacità operative, o tramite società in house o partecipate;
- i. le spese relative all'acquisizione di beni strumentali ad uso non specifico della conduzione dell'intervento;
- j. le spese inerenti l'acquisto di attrezzature di rapido deterioramento e di beni di consumo;
- k. gli oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio;
- l. le spese per acquisizione di aree o immobili, le spese per indennizzi;
- m. gli interessi debitori e altri oneri meramente finanziari;
- n. le spese per interventi riguardanti locali accoglienza, uffici, bar-ristoro, infermerie, deposito attrezzature e mezzi qualora non pertinenti rispetto alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 4.1;
- o. i beni acquistati o da acquistare in leasing;
- p. le spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario.

4.5 Una spesa per essere considerata ammissibile deve rispettare i seguenti principi generali:

- le spese sostenute e rendicontate dovranno derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all'intervento;
- le spese sostenute devono essere interamente comprovate da fatture elettroniche quietanzate riportanti il codice CUP e il cui pagamento sia tracciabile. In nessun caso sono ammissibili pagamenti in contanti e/o compensazioni tra fatture;

- la quietanza è comprovata dal mandato di pagamento;
- i costi sono riconosciuti solo se sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario, per l'importo complessivo dell'investimento, fatta eccezione per le spese relative ai contratti di PPP sostenute dal soggetto privato.

5) RISORSE DISPONIBILI, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1 La somma complessiva massima disponibile per l'assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto di cui al presente documento, ammonta a euro **50.000.00,00**, di cui:

- il **95% destinato agli investimenti per lo sci di discesa (euro 47.500.000,00)**;
- il **5% destinato agli investimenti per lo sci di fondo (euro 2.500.000,00)**.

5.2 Le risorse destinate allo sci di discesa sono, inoltre, ripartite con riguardo ai seguenti **ambiti territoriali di intervento**:

- Ambito A: Stazioni sciistiche ubicate in Provincia di Cuneo
- Ambito B: Stazioni Sciistiche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino
- Ambito C: Stazioni sciistiche ubicate in altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania, Alessandria).

5.3 Nella tabella seguente sono indicati gli importi delle risorse destinate a investimenti per lo sci di discesa, suddivise tra gli ambiti territoriali di intervento indicati al precedente punto. Le percentuali di ripartizione tra gli ambiti sono state determinate con riguardo al parametro dello sviluppo lineare delle piste da sci di discesa dichiarato nelle istanze di contributo L.R. 2/2009 categorie A/C – stagione sciistica 2022/2023 presentate dai soggetti gestori a valere sul bando indetto nel 2023.

**Sci di discesa - Ripartizione destinazione somme contributi regionali
fondi FSC 2021/2027 per ambiti territoriali**

AMBITI territoriali	% ripartizione ambiti territoriali	Risorse assegnate all'ambito sci di discesa
A - CUNEO	35%	€ 16.625.000,00
B - TORINO	45%	€ 21.375.000,00
C - ALTRI	20%	€ 9.500.000,00
TOTALI	100,00%	€ 47.500.000,00

5.4 I contributi saranno erogati ai beneficiari di cui al paragrafo 3 sulla base dell'ordine delle graduatorie di merito che saranno approvate con determinazione dirigenziale, nel rispetto delle modalità, dei criteri e parametri di valutazione di cui al successivo paragrafo 8.

5.5 I contributi saranno quantificati applicando le seguenti percentuali massime rispetto alla spesa ammissibile, suddivise in base alla tipologia di stazione/i sciistica/che (con riferimento alle definizioni di "microstazione", "stazione locale" e "stazione non locale" recate dagli artt. 37 e 38 della L.R. 2/2009) o impianti ubicati nel territorio dell'ente locale richiedente (*linee di intervento*):

a) **Grandi Stazioni non locali**: contributo regionale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 50% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 5.000.000,00 per singolo Comune per la realizzazione dei progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00; il contributo non potrà comunque superare l'importo derivante dall'applicazione del cd. regime del "funding gap" di cui al Reg. CE 651/2014, come precisato al successivo paragrafo 14.3.

b) **Grandi Stazioni locali**: contributo regionale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 30% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 3.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00.

c) **Microstazioni**: contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 1.000.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.

d) **Grandi progetti strategici piemontesi**: in alternativa alle precedenti lettere a), b), c), contributo regionale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con quota di cofinanziamento minimo pari al 30% a carico del beneficiario esclusivamente in caso di ricorso alla forme di partenariato pubblico-privato (PPP) ammesse dal codice dei contratti pubblici e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 7.500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di rilevanti progetti unitari di sviluppo della stazione sciistica, anche articolati su più tipologie di interventi ammissibili, che per tipologia, complessità, obiettivi di interesse diffuso e soggetti coinvolti nel comprensorio di riferimento possono essere considerati strategici per la valorizzazione dell'offerta turistico/sportiva piemontese nel settore di riferimento della L.R. 2/2009, e che prevedano un investimento minimo ammissibile pari a € 10.000.000,00. Il contributo previsto dalla presente linea di intervento è imputato alla dotazione finanziaria per lo sci di discesa stabilita al paragrafo 5.3 per l'ambito territoriale di riferimento.

e) **Stazioni per lo sci di fondo**: contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile e quota di cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario, e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 500.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.

f) **Interventi di conservazione di impianti olimpici già di proprietà regionale (art. 12 L.R. 8/2013)**: contributo regionale fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile e quota di

cofinanziamento minimo pari al 10% a carico del beneficiario, e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di € 5.000.000,00 per singolo Comune, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 100.000,00; il contributo non potrà comunque superare l'importo derivante dall'applicazione del cd. regime del "funding gap" di cui al Reg. CE 651/2014, come precisato al successivo paragrafo 14.3.

Questa linea di intervento, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 8 del 07 maggio 2013, è riservata ai Comuni/Unioni Montane proprietari degli impianti olimpici di innevamento programmato e degli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci già di proprietà regionale, come individuati nei D.P.G.R. che ne hanno disposto il trasferimento di proprietà, per i soli interventi di conservazione ed efficientamento degli impianti esistenti (revisioni impianti di risalita, manutenzioni straordinarie impianti di innevamento).

Le linee di intervento indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e) e f) sono alternative tra loro e non cumulabili nella stessa domanda.

Progetti di partenariato pubblico-privato

In caso di progetti di PPP presentati a valere sulle precedenti linee di intervento, la spesa di investimento ammissibile è rappresentata dal solo costo di realizzazione degli interventi in progetto (spese ammissibili ai sensi del precedente paragrafo 4), come definito dal piano economico-finanziario, con esclusione di ogni altra voce di costo riferibile alla gestione e manutenzione nel tempo dell'opera.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 174 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 dell'art. 174 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Quadro di riepilogo percentuali contribuzione, massimali e cofinanziamento minimo

Linea d'intervento	Importo minimo di progetto ammissibile (quadro economico)	% minima cofinanziamento a carico del beneficiario	% massimo contributo Regione Piemonte	Importo massimo contributo erogabile per singolo Comune	Note
a) GRANDI STAZIONI NON LOCALI	€ 100.000,00	50%	50%	€ 5.000.000,00	
b) GRANDI STAZIONI LOCALI	€ 100.000,00	30%	70%	€ 3.500.000,00	
c) MICROSTAZIONI	€ 25.000,00	10%	90%	€ 1.000.000,00	
d) GRANDI PROGETTI STRATEGICI PIEMONTESI	€ 10.000.000,00	30%	70%	€ 7.500.000,00	esclusivamente in caso di progetti di PPP ai sensi del D. Lgs. 36/2023
e) STAZIONI SCI FONDO	€ 25.000,00	10%	90%	€ 500.000,00	
f) CONSERVAZIONE IMPIANTI OLIMPICI	€ 100.000,00	10%	90%	€ 5.000.000,00	Linea d'intervento riservata agli enti locali di cui all'art. 12 della L.R. 8/2013

I contributi assegnabili in base alle percentuali e massimali di cui alle linee di intervento indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e f) non potranno comunque superare i seguenti **tetti massimi assoluti riferiti al comprensorio sciistico di riferimento**, inteso come ambito sciabile comprendente due o più stazioni sciistiche e relative piste da sci caratterizzato da impianti di risalita e piste collegati e fruibile con un unico ski-pass, purché formalmente costituito e funzionante alla data di pubblicazione del presente avviso:

- Comprensori composti da grandi stazioni non locali: contributo massimo di € 12.500.000,00;
- Comprensori composti da grandi stazioni locali e/o microstazioni: contributo massimo di € 8.500.000,00.

In caso di applicazione dei suddetti tetti massimi, i contributi saranno assegnati in proporzione ai Comuni beneficiari in base all'entità degli interventi ammessi.

5.6 Nel caso di Enti già direttamente beneficiari di ulteriori finanziamenti a sostegno di interventi afferenti al sistema neve a valere sui fondi FSC 21/27 previsti dall'Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023, l'importo dell'eventuale contributo regionale da attribuire all'esito del bando pubblico sarà determinato quale differenza tra il contributo massimo assegnabile in base ai criteri e parametri fissati dal presente articolo e l'importo corrispondente ai fondi FSC già conseguiti.

5.7 Relativamente allo sci di discesa, le risorse eventualmente non utilizzate per un ambito territoriale sono redistribuite, in proporzione alle percentuali indicate al paragrafo 5.3, ai restanti ambiti territoriali o a uno solo di essi, per soddisfare ulteriori domande ammissibili secondo le graduatorie formate.

Le somme non utilizzate per lo sci di fondo sono redistribuite a favore dello sci di discesa e destinate, in proporzione alle percentuali indicate al paragrafo 5.3, a uno o più ambiti territoriali in base al fabbisogno derivante dalla graduatoria di merito.

In caso di successive rinunce ai contributi assegnati, le somme costituenti economia vengono riassegnate per il finanziamento delle eventuali domande escluse tramite scorrimento della graduatoria di riferimento (sci di discesa e/o sci di fondo).

5.8 Fermo restando quanto indicato ai precedenti paragrafi, la determinazione del contributo e i massimali di spesa devono rispettare le soglie di notifica previste dall'articolo 4, paragrafo 1 let. bb) del Regolamento UE n. 651/2014.

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

6.1 Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà autonomamente dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID o CIE o altre credenziali, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "**FINanziamenti DOMande**", disponibile sul portale Sistema Piemonte, verranno approvati con successivo atto amministrativo e comunicati tramite il sito istituzionale della "Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport - Settore Sport" e dell'eventuale soggetto terzo cui potrà essere affidata l'indizione del bando.

6.2 Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente a pena di esclusione, dovranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'avviso di apertura del Bando, per un periodo individuato con la determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso, comunque non inferiore a 60 giorni.

6.3 Ciascun soggetto giuridico richiedente potrà presentare, nei limiti di cui al paragrafo 5, una sola domanda, contenente anche più interventi riconducibili alle tipologie indicate al paragrafo 4, fino ad un massimo di tre interventi, purché compresi in un unico progetto. In caso di diverse stazioni sciistiche per lo sci di discesa, gestite da diversi gestori, che sono ubicate sul territorio amministrativo dello stesso Comune, in deroga ai limiti del paragrafo 5.5, lettere a), b), c) e d), è data facoltà esclusiva al Comune/Unione di Comuni/Provincia competente per territorio di presentare una domanda per ciascuna stazione sciistica, il cui gestore si impegna a produrre, ai fini del presente bando, una dichiarazione di condivisione di un solo progetto di un unico Ente locale richiedente.

6.4 Nel caso di domanda singola presentata da Comuni/enti locali in forma associata (da parte del Comune/ente locale capofila richiedente) o Unione di Comuni, in deroga a quanto stabilito al precedente punto, potrà essere oggetto di richiesta di contributo non più di un progetto per ciascun Comune rappresentato, purché relativo a interventi differenti da quelli degli altri Comuni; in tal caso la domanda potrà recare una richiesta di contributo complessiva derivante dalla sommatoria degli

importi dei singoli progetti, fermi restando i limiti dei massimali e delle percentuali di contribuzione indicati al precedente paragrafo 5.

6.5 In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.3, i Comuni nel cui territorio siano presenti stazioni per lo sci di discesa e stazioni per lo sci di fondo potranno presentare al massimo due diverse istanze di contributo, una riferita alle linee di intervento per lo sci di discesa e una alla linea di intervento per lo sci di fondo, che saranno pertanto valutate separatamente e inserite nelle graduatorie di cui al paragrafo 8.1.

6.6 In caso di invio di più domande da parte dello stesso soggetto tramite la piattaforma FinDom, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima inviata, anche ai fini della formazione della graduatoria di priorità.

6.7 Per accedere ai benefici regionali il soggetto richiedente deve avere la piena disponibilità dell'area/impianto per il quale richiede il contributo, pertanto deve essere dimostrata la sussistenza di un titolo idoneo di proprietà/detenzione/gestione degli impianti di risalita e/o delle aree oggetto di intervento, come specificato ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3.

6.8 Sono ammessi a contributo anche interventi parziali (lotto funzionale) di un progetto complesso, a condizione che l'intervento realizzato sia funzionalmente autonomo ed efficiente, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del progetto generale.

6.9 La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità ed esclusione dal bando, dalla documentazione indicata dal bando pubblico, che sarà approvato con determinazione dirigenziale.

6.10 La spesa ammissibile per la determinazione del contributo regionale è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata da parte del beneficiario, sulla base di specifica dichiarazione da rendere nella domanda di contributo.

6.11 Non sono ammesse istanze da parte dei Comuni che abbiano stipulato accordi di programma per interventi inerenti al sistema neve, qualora non conclusi alla data di presentazione della domanda, relativi al finanziamento del medesimo intervento oggetto di domanda a valere sul bando di cui al presente documento.

6.12 Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio dell'intervento; non sono pertanto ammessi a contributo gli interventi i cui lavori siano iniziati prima della data di presentazione della domanda. Per gli acquisti di beni e servizi, sono ammissibili gli interventi i cui contratti siano stati stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda.

6.13 Il soggetto beneficiario assicura idonea copertura della somma eccedente il contributo regionale, anche attraverso la richiesta di concessione di mutuo, per la quota di progetto non coperta dal contributo medesimo.

6.14 Non sono ammesse domande relative a progetti già beneficiari di altri contributi a sostegno di investimenti assegnati dalla Regione Piemonte a valere sulla L.R. 2/2009, art. 46 comma 2 (interventi categoria B).

6.15 Ai fini della concessione del contributo regionale, qualora gli interventi beneficino di altri contributi (pubblici o privati) la somma di tali contributi, incluso quello di cui al presente provvedimento, non potrà superare il 100% della spesa sostenuta per la realizzazione di dette iniziative, pena la revoca, totale o parziale, del contributo regionale eventualmente accordato. In tali casi, comunque, il beneficiario è tenuto obbligatoriamente a informare preliminarmente la Regione Piemonte. Per gli interventi realizzati tramite contratti di partenariato pubblico-privato, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 174 e ss. del codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto, che deve provenire in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima.

6.16 Ai fini della rendicontazione ed erogazione del contributo, i progetti di intervento finanziati, dovranno ottenere i necessari titoli abilitativi edilizi, ambientali, paesaggistici e tecnici (ANSFISA) in base alle vigenti normative.

7) VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 L'esame della completezza e della regolarità della documentazione trasmessa, nonché la valutazione dei progetti, saranno svolti dagli uffici regionali o dall'eventuale soggetto terzo cui potrà essere affidata l'indizione del bando, sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali integrazioni, che potranno essere richieste nell'ambito del soccorso istruttorio. A tal fine, potrà essere assegnato al Soggetto richiedente un termine perentorio non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi per le integrazioni. Le integrazioni pervenute successivamente al termine assegnato non potranno essere accolte e la domanda sarà considerata inammissibile.

7.2 I Soggetti richiedenti, nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo, potranno essere invitati a chiarire o completare il contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.

7.3 Le domande di contributo non pervenute nei termini e con le modalità stabilite dall'Avviso pubblico e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, così come le domande di finanziamento prive degli allegati obbligatori o che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo concernente un investimento di valore inferiore a quello minimo definito paragrafo 5, sono escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo paragrafo. Dell'esclusione viene data comunicazione specifica a mezzo PEC al soggetto proponente.

8) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE.

8.1 Per la concessione dei contributi nell'entità prevista dal paragrafo 5, saranno redatte, all'esito dell'istruttoria delle istanze pervenute, specifiche graduatorie di merito sulla base della destinazione economica delle risorse indicata dal paragrafo 5, così suddivise:

- sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale Cuneo;
- sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale Torino;
- sci di discesa: graduatoria di merito interventi ambito territoriale altre Province (VC, VB, BI, AL);
- graduatoria di merito interventi sci di fondo.

8.2 Al fine dell'assegnazione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie di merito, sono individuati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione, con i relativi punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
1. Tipologia di intervento	/	/	10	Punteggio assegnato in funzione della tipologia di intervento indicata dal paragrafo 4.1., lett.: a) 10 punti b) 10 punti c) 7 punti d) 7 punti e) 3 punti f) 5 punti (attribuiti soltanto a favore di progetti non ricadenti nel criterio 7). In caso di progetti comprensivi di più tipologie di intervento, viene attribuito il punteggio corrispondente alla tipologia prevalente in termini economici.
2. Tipologia di stazione sciistica interessata dall'intervento	/	/	5	Punteggio assegnato automaticamente in funzione della tipologia di stazione sciistica interessata dal progetto, come indicata dal paragrafo 5: Grandi stazioni (locali e non locali): 1 punto Microstazioni: 5 punti
3. Domanda di contributo presentata in forma associata	/	/	5	Attribuzione del punteggio automatico (on/off) alle domande di contributo presentate da enti locali in forma associata (almeno due, di cui uno capofila) o Unioni Montane per conto di almeno 2 dei Comuni aderenti all'Unione

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
4. Effetti dell'intervento sul territorio	4.1 Ricadute attese sul territorio di riferimento in termini di maggiore attrattività turistica	5	10	Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione. Saranno valutate le previsioni di consolidamento e aumento di flussi e presenze turistiche basate su dati e proiezioni numeriche (ski-pass, alberghi e strutture ricettive extralberghiere, nr. arrivi, presenze, nr. posti letto, valore delle compravendite immobiliari, ecc.), preferibilmente desunti da fonti statistiche ufficiali; non saranno valutate mere descrizioni generiche delle ricadute attese, non suffragate da evidenze o proiezioni scientifiche.
	4.2 Ricadute attese sul territorio di riferimento in termini di maggiore occupazione e sviluppo delle attività economiche	5		Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione. Saranno valutate le previsioni di consolidamento e aumento dei dati relativi all'occupazione e alle attività economiche (procedure assunzionali, contratti di lavoro, sviluppo attività commerciali, artigianali e economiche, servizi, scuole e maestri di sci, ecc.), preferibilmente desunti da fonti statistiche ufficiali; non saranno valutate mere descrizioni generiche delle ricadute attese, non suffragate da evidenze o proiezioni scientifiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
5. Cantierabilità e sostenibilità dell'intervento	5.1 Livello di progettazione	7	15	<p>Attribuzione punteggio automatico (on/off) come di seguito indicato.</p> <p>Presenza di progetto di fattibilità tecnico economica approvato all'atto della presentazione della domanda di contributo = 5 punti</p> <p>Presenza di progetto esecutivo approvato all'atto della presentazione della domanda di contributo = 7 punti</p> <p>In caso di interventi in PPP: - presenza della documentazione di cui all'art. 193 c. 1 del codice contratti pubblici (proposta di un operatore economico contenente un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione) = 5 punti - presenza di provvedimento dell'Ente concedente di approvazione del progetto di fattibilità = 7 punti</p> <p>In caso di mere forniture di beni costituenti investimento, con o senza posa in opera (es. acquisto cannoni, mezzi battipista, ecc.) saranno assegnati 3 punti in presenza del progetto approvato di cui all'art. 41 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.</p>
	5.2 Sostenibilità tecnico-economica dell'intervento	8		Discrezionale, con valutazione da parte della Commissione dell'intero intervento sulla base dei contenuti della documentazione progettuale presentata ai sensi del bando, in particolare dell'efficacia delle soluzioni che si intendono adottare per garantire la sostenibilità economica e tecnica dell'intervento a seguito della sua realizzazione, per un arco temporale minimo di 10 anni.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
6. Scadenza interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita	/	/	10	<p>Saranno attribuiti i seguenti punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2025 o scaduti negli anni precedenti: punti 10; • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2026: punti 6; • interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza nel 2027: punti 3. <p>Non saranno assegnati punti per interventi di revisione generale o ispezione speciale impianti di risalita in scadenza successivamente al 31/12/2027. La data di scadenza è da individuarsi includendo eventuali proroghe ordinarie o straordinarie, attestate da provvedimenti formali.</p> <p>Per le definizioni di "revisione generale" e "ispezione speciale" si rinvia al D.M. 01/12/2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone". Sono escluse le revisioni quinquennali.</p>
7. Destagionalizzazione dell'offerta turistico-sportiva delle stazioni	/	/	10	<p>Attribuzione punteggio automatico, solo a favore di progetti finalizzati in prevalenza (in termini di spesa per i lavori con riferimento al quadro economico) alla valorizzazione della stazione sciistica <u>nel periodo estivo e privo di neve (indicativamente dal mese di maggio al mese di novembre)</u>, con esclusivo riguardo agli interventi indicati dal paragrafo 4.1 let. f). L'intervento deve ricadere all'interno dell'area sciabile del Comune di riferimento.</p>

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PER SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO	MODALITÀ VALUTAZIONE
8. Interventi finalizzati al risparmio energetico	/	/	5	Attribuzione punteggio automatico, solo a favore di progetti finalizzati in prevalenza (in termini di spesa per i lavori con riferimento al quadro economico) al conseguimento di un risparmio energetico nella gestione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale ¹
9. Cofinanziamento aggiuntivo	9.1 Cofinanziamento aggiuntivo da risorse proprie	10	30	1 punto per ogni punto percentuale (o sua frazione superiore allo 0,5%) di cofinanziamento aggiuntivo – derivante da risorse proprie dell'Ente richiedente - rispetto a quello minimo richiesto L'attribuzione del punteggio ha luogo in proporzione rispetto alla percentuale di cofinanziamento attestata. Il cofinanziamento deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Responsabile finanziario.
	9.2 Cofinanziamento aggiuntivo da risorse private	20		1 punto per ogni punto percentuale (o sua frazione superiore allo 0,5%) di cofinanziamento aggiuntivo derivante da risorse private - rispetto a quello minimo richiesto L'attribuzione del punteggio ha luogo in proporzione rispetto alla percentuale di cofinanziamento attestata. Il cofinanziamento deve essere comprovato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente privato finanziatore; all'inizio dei lavori dovrà essere presentato un apposito contratto stipulato tra l'Ente pubblico beneficiario e il/i privato/i nelle forme di PPP ammesse dal codice dei contratti pubblici ovvero nelle forme di cofinanziamento ammesse dall'ordinamento giuridico.

¹ Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di interventi rientranti nel presente criterio. Utilizzo di cannoni a bassa pressione e ad alta efficienza, che richiedono meno energia per produrre neve. Gestione intelligente mediante implementazione di sistemi di controllo che regolano l'accensione e lo spegnimento dei cannoni in base alle condizioni meteorologiche e alla domanda. Alimentazione dei cannoni con energia prodotta da fonti rinnovabili come pannelli solari o piccole turbine eoliche. Alimentazione di impianti di risalita con fonti di energia rinnovabile. Recupero dell'energia: Implementazione di sistemi di recupero dell'energia cinetica durante la frenata degli impianti. Riduzione dei consumi dei mezzi battipista mediante sostituzione con mezzi ibridi e implementazione di strumenti geomatici (GNSS, rilievi da drone) per ottimizzare la battitura.

8.3 Per i sub-criteri di valutazione discrezionali 4.1, 4.2 e 5.2, la Commissione attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno, sulla base dei tre gradi sotto riportati.

GRADI DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI V(a) _i
Ottimo	1
Buono	0,75
Adeguito	0,5

Attraverso l'applicazione della formula sotto indicata si giungerà all'individuazione del punteggio di valutazione relativo a ciascun sub-criterio (i coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)_i vengono moltiplicati per i relativi punteggi massimi):

$$P(a)_i = W_i * V(a)_i$$

dove:

W_i = punteggio massimo per il sub-criterio considerato;

V(a)_i = coefficiente definitivo assegnato al sub-criterio considerato;

P(a)_i = punteggio assegnato al sub-criterio considerato.

La Commissione attribuisce inoltre i punteggi agli altri criteri sulla base della presenza delle condizioni previste nella tabella dei punteggi sopra riportata.

8.4 La somma dei punteggi conseguiti dalla proposta progettuale considerata per ciascun criterio e sub-criterio determina il punteggio totale ad essa assegnato.

8.5 A ciascuna domanda di contributo sarà attribuito un punteggio da 0 a 100 e l'esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo.

8.6 Nel caso di domanda presentata da Comuni/enti locali in forma associata o Unioni di Comuni, in deroga a quanto stabilito al precedente punto, i punteggi previsti dal presente paragrafo saranno assegnati a ogni singolo progetto di intervento proposto da ogni ente partecipante. Il punteggio complessivo utile a definire la posizione in graduatoria della domanda sarà calcolato quale media (ponderata rispetto al valore degli interventi) dei punteggi attribuiti ai singoli progetti oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

8.7 L'istruttoria si concluderà con la predisposizione delle graduatorie di merito relative alle istanze finanziabili, che saranno approvate con determinazione dirigenziale entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

8.8 Per la formazione delle graduatorie di merito, a parità di punteggio attribuito secondo i criteri e parametri di cui al presente paragrafo, sarà data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e ora di invio della domanda tramite la piattaforma digitale Findom).

8.9 La valutazione dei progetti candidati sarà svolta da una commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande con provvedimento della Direzione competente e/o del soggetto terzo cui potrà essere affidata la gestione del bando, composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, di cui almeno uno appartenente alla Direzione Regionale competente, con almeno due anni di esperienza in materia di promozione e valorizzazione degli sport montani e del turismo montano. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine sarà richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

9) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1 Con il provvedimento di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei soggetti ammessi al contributo, saranno altresì stabiliti i tempi per la presentazione della rendicontazione e la documentazione delle spese sostenute. Gli enti assegnatari del contributo dovranno comunicare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie, il codice CUP attribuito al progetto ai sensi delle disposizioni vigenti.

9.2 Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie e ammissione al contributo, i soggetti individuati come beneficiari dovranno presentare via PEC agli uffici regionali, a pena di decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:

- a. Per i progetti di lavori (o progetti misti di lavori e forniture): Progetto dell'intervento, sottoscritto da un tecnico abilitato, redatto in conformità all'art. 41 "Livelli e contenuti della progettazione" del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", ovvero, nel caso di progetti approvati entro il 30/6/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, commi 7 o 8, D.Lgs. 50/2016.
- b. in caso di progetti di intervento basati sul partenariato pubblico-privato, come disciplinato dagli artt. 174 e ss. del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici", dovrà essere presentata la documentazione oggetto di bando, ovvero, per interventi basati sulla finanza di progetto ad iniziativa privata, la documentazione prevista dall'art. 193 c. 3 e c. 6 del codice dei contratti pubblici (il progetto di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, unitamente al provvedimento comunale di approvazione).
- c. Per le mere forniture, con o senza posa in opera (es. acquisto cannoni sparaneve, reti di protezione fisse, tubazioni, ecc.): progetto dell'intervento redatto in conformità all'art. 41 comma 12 del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".
- d. Deliberazione di approvazione del progetto (Giunta comunale).
- e. (solo per interventi relativi a impianti a fune) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'intervento in progetto:
 - o alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti nell'ambito territoriale in cui è localizzata l'infrastruttura/impianto;
 - o alla normativa tecnica di sicurezza vigente, e in particolare:
 - regolamento UE n. 2016/424 contenente, tra l'altro, norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi;

- norme EN (anche denominate “Euronorm”) relative al settore funiviario;
- decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 172 del 18 giugno 2021 recante “disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone”;
- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 1° dicembre 2015 che adotta il “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”.

9.3 Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie e ammissione al contributo, i soggetti individuati come beneficiari dovranno presentare via PEC agli uffici regionali, a pena di decadenza dal beneficio, in caso di mancanza del gestore della stazione sciistica di riferimento al momento di presentazione della domanda, il contratto di concessione/gestione stipulato col nuovo gestore. Non sono ammessi meri atti amministrativi unilaterali adottati del Comune concedente (delibere, determine, ecc.). Il termine di 12 mesi potrà essere prorogato di un massimo di ulteriori 6 mesi, esclusivamente a fronte di domanda congruamente motivata e documentata.

9.4 In caso di mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione progettuale indicata al paragrafo 9.2, l'intervento sarà considerato decaduto dal contributo regionale, con conseguente scorrimento automatico della graduatoria di riferimento; in caso di esaurimento della graduatoria, si applicherà quanto disposto al precedente paragrafo 5.7 in caso di non utilizzo delle risorse attribuite agli ambiti territoriali.

9.5 Gli interventi finanziati dovranno essere appaltati (contratto stipulato) entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di ammissione al contributo, pena la revoca dell'intero contributo assegnato.

9.6 I lavori dovranno terminare entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto con l'appaltatore. Eventuali proroghe del termine di fine lavori, debitamente motivate, potranno essere concesse per un periodo non superiore a dodici mesi, non ulteriormente prorogabili.

9.7 Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga.

9.8 In caso di mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito, anche a fronte di proroga, il contributo sarà interamente revocato, con obbligo di restituzione degli acconti già eventualmente erogati.

9.9 Sono fatte salve le cause di forza maggiore debitamente motivate e comprovate, al ricorrere delle quali i termini sopra indicati potranno essere ulteriormente prorogati.

9.10 I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare con mezzi idonei e chiaramente visibili, durevoli e permanenti (targhe e tabelloni), a conclusione dei lavori, la dicitura: “*Intervento realizzato con il*

contributo della Regione Piemonte – Assessorato allo Sviluppo e promozione della Montagna e del Sistema Neve – Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027”, corredata dai relativi loghi.

9.11 I lavori relativi agli interventi assegnatari del contributo non possono essere iniziati prima della data di presentazione della domanda di accesso al bando attuativo del presente documento.

10) VARIANTI PROGETTUALI

10.1 La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme al progetto approvato e finanziato. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, apportate in sede di realizzazione, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso.

10.2 Qualsiasi variante del progetto esecutivo, anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento, dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre agli uffici regionali qualunque variazione del progetto originario. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito entro 30 giorni.

L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variante accolta, non potrà comportare un incremento del contributo regionale assegnato.

L'eventuale riduzione del costo totale del progetto comporterà una riduzione proporzionale del contributo regionale assegnato.

10.3 L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto “*ribasso d'asta*” a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, o derivanti dalla realizzazione a qualunque titolo del progetto anche non tramite procedura di appalto, a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario alla Regione Piemonte, qualora di ammontare superiore a euro 1.000,00. Gli uffici regionali competenti provvederanno all'esame della richiesta e alla formale approvazione della variante che comporterà anche l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, entro 30 giorni dalla richiesta.

11) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

11.1 I contributi concessi in conto capitale saranno erogati ai beneficiari, su richiesta di questi ultimi, secondo le seguenti scadenze:

- un acconto nella misura del 30%, al ricevimento del verbale/certificato dichiarazione inizio lavori firmato dal RUP/direttore lavori/impresa appaltatrice;
- un secondo acconto del 60% del contributo a dichiarazione di stato avanzamento lavori (almeno il 50% realizzati sulla base della contabilità dei lavori);
- il saldo del restante 10% del contributo sarà liquidato a conclusione dei lavori e dietro presentazione della rendicontazione finale.

11.2 È fatta salva la rideterminazione al ribasso dell'importo del contributo assegnato a seguito di minore spesa. La riduzione del contributo non avrà luogo nel caso in cui lo stesso sia stato

assegnato in percentuale inferiore a quella prevista dal paragrafo 5 del presente documento, per applicazione del massimale rispetto alla spesa ammissibile.

11.3 Per la liquidazione dell'acconto del 30% a seguito dell'inizio lavori, dovranno essere presentati i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento, di natura tecnica, edilizia, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, ecc., compresi eventuali atti di assenso/nulla osta da parte di ANSFISA.

In caso di mancata presentazione di detti documenti, non si procederà alla liquidazione dell'acconto e il soggetto beneficiario del contributo sarà diffidato dal dare inizio ai lavori, fino all'ottenimento dei titoli anzi indicati.

Nel caso di pareri condizionati, il RUP o direttore lavori dovrà presentare apposita dichiarazione di ottemperanza alle prescrizioni imposte nei pareri.

In caso di cofinanziamento dell'intervento da parte di soggetto privato, per la liquidazione dell'acconto del 30% dovrà, inoltre, essere presentato uno specifico contratto, stipulato tra l'Ente beneficiario e il/i privato/i nelle forme di PPP ammesse dal codice dei contratti pubblici ovvero nelle forme di cofinanziamento ammesse dall'ordinamento giuridico.

11.4 L'importo del contributo non potrà essere variato in aumento nemmeno qualora a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dovessero risultare maggiori e nel contempo ammissibili.

12) RINUNCE E REVOCHE

12.1 Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero, all'indirizzo di posta certificata: sport@cert.regione.piemonte.it.

12.2 I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste dal presente provvedimento, dall'avviso per la presentazione delle istanze e dalla modulistica per la rendicontazione che saranno approvati con successiva determinazione dirigenziale.

12.3 Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione e di rendicontazione del progetto determinerà la revoca del contributo.

12.4 In caso di rinuncia o revoca del contributo il beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione Piemonte tutte le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto e opportunamente rivalutate.

12.5 Il mancato rispetto del cronoprogramma progettuale per la realizzazione degli interventi presentato in sede di domanda e dei termini per l'appalto, per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione previsti dal presente bando può comportare la revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

Trattandosi di contributi finanziati, come descritto in premessa, da risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.L. 19

settembre 2023 , n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4.

12.6 Si applicano, inoltre, le ipotesi specifiche di revoca contenute nei paragrafi del presente documento.

13) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

13.1 Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto alla rendicontazione delle spese ammesse, sulla base delle modalità e delle scadenze che saranno approvate con successiva determinazione dirigenziale. Le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovranno risultare interamente quietanzate e tracciabili.

13.2 In ogni caso, trattandosi di contributi finanziati da fondi statali FSC 2021/2027, la rendicontazione finale degli interventi dovrà concludersi entro e non oltre il 30/06/2030, a pena di riduzione del contributo in maniera proporzionale alla riduzione dei fondi FSC che sarà operata dal competente Ministero nei confronti delle somme attribuite alla Regione Piemonte.

14) REGIME DI AIUTO E INTENSITÀ DI AIUTO

14.1 I contributi di cui al presente provvedimento, in conformità al disposto dell'art. 46 comma 2 della L.R. 2/2009, saranno assegnati:

- nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dal paragrafo 5, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE, con particolare riferimento alla decisione del 27.02.2002 - C(2002)599fin, Aiuti di Stato 376/2001 - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune e alla decisione del 07.05.2004 - C (2004)1615fin - Aiuto di Stato N 676/2002 – Italia Impianti funiviari Valle d'Aosta (impianti di carattere locale);

- nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 2/2009, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva e infrastruttura ricreativa multifunzionale, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10 e 12); in particolare, il suddetto regolamento prevede che *“10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto*

non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero” (c.d. metodo di calcolo del funding gap), ovvero che “12. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11”.

- ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione).

14.2 La sussistenza dei requisiti per la riconducibilità dell'intervento alla stazione di interesse locale o non locale è oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, da allegare alla domanda di contributo.

14.3 Per gli aiuti di cui al precedente paragrafo 14.1 relativi a stazioni di interesse non locale che superano 2,2 milioni di euro, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, attualizzato alla data della concessione dell'aiuto (c.d. metodo di calcolo del funding gap). Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli - così come documentate mediante perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti – o mediante un meccanismo di recupero.

15) TERMINI DEL PROCEDIMENTO – CRONOPROGRAMMA

15.1 Nella tabella seguente si riportano i termini presunti di ogni fase del procedimento di bando, assegnazione dei contributi ed esecuzione dei lavori disciplinati dal presente documento.

Fase	Soggetto competente	Termini presunti
Publicazione e apertura termini domande bando Sistema neve 2025	Regione Piemonte	aprile/maggio 2025
Scadenza presentazione domande e allegati	Destinatari del bando	60 giorni dall'apertura dello sportello delle domande
Adozione determinazione di approvazione delle graduatorie	Regione Piemonte	Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande

Fase	Soggetto competente	Termini presunti
Presentazione progetti degli interventi approvati	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie
Appalto dei lavori/forniture in progetto (stipula contratto)	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie
Esecuzione dei lavori	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	24 mesi dalla stipula del contratto, con eventuale proroga massima di ulteriori 12 mesi
Rendicontazione finale	Beneficiari assegnatari del contributo regionale	Entro 2 mesi dalla data di fine lavori e comunque non oltre il 30/06/2030 (termine tassativo non prorogabile)